



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

REVERSE CHARGE LOGISTICA: NOVITÀ DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Pubblicato il 4 Gennaio 2025 di Sabatino Pizzano



L'introduzione del meccanismo del **reverse charge** nei contratti di appalto per la movimentazione delle merci rappresenta una delle novità più significative previste dalla Legge di Bilancio 2025. Questa misura, che mira a contrastare l'evasione fiscale, prevede un cambiamento radicale nella gestione dell'IVA per le imprese operanti nel settore della logistica e del trasporto merci. Analizziamo nel dettaglio come funzionerà e quali sono le implicazioni pratiche.

Cosa Prevede la Nuova Normativa

La Legge di Bilancio 2025 introduce il reverse charge per i contratti di appalto, subappalto, affidamenti a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali caratterizzati da un **uso prevalente di manodopera** e beni strumentali forniti dal committente. Questo meccanismo si applicherà alle prestazioni rese nei confronti di imprese che operano nei settori del trasporto, della movimentazione merci e dei servizi logistici.

Tuttavia, vi sono alcune **eccezioni**. Il reverse charge non sarà applicabile:

- Alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti soggetti al regime dello split payment (articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972).
- Alle prestazioni rese alle agenzie per il lavoro.

L'Iter Normativo: La Deroga alla Direttiva UE

Per rendere operativa questa misura, l'Italia dovrà ottenere una deroga specifica ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE. Tale articolo consente agli Stati membri di introdurre misure speciali per contrastare frodi o elusioni fiscali, previa autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea.

Nel frattempo, è stato previsto un **regime transitorio opzionale** che consente al prestatore e al committente di accordarsi affinché il pagamento dell'IVA venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore. In questo caso:

- Il prestatore emette la fattura;
- Il committente versa l'IVA entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura;
- Non è consentita la compensazione dell'imposta.

Questo regime opzionale avrà una durata triennale e richiederà una comunicazione formale all'Agenzia delle Entrate tramite un modello specifico.

Meccanismo Operativo del Reverse Charge

Il reverse charge rappresenta un'inversione degli obblighi IVA: invece di essere il prestatore a versare l'imposta, tale onere ricade sul committente.

Questo sistema:

- Riduce il rischio di evasione fiscale da parte del prestatore.
- Sposta la responsabilità fiscale sul soggetto che riceve il servizio.

In pratica, il prestatore emette una fattura senza addebitare l'IVA, mentre il committente integra la fattura con l'imposta dovuta e registra l'importo sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite.

Sanzioni per Errata Applicazione

Il legislatore ha previsto un articolato sistema sanzionatorio per eventuali errori nell'applicazione del reverse charge:

- Una sanzione fissa compresa tra **250 e 10.000 euro** è applicabile in caso di errata applicazione del meccanismo.
- Se l'errata applicazione è legata a frodi o intenti evasivi comprovati, la sanzione può variare tra il **90% e il 180% dell'imposta non correttamente registrata**.

Inoltre, sia il prestatore che il committente sono solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni.

Rimborso IVA in Caso di Imposta Non Dovuta

Qualora l'IVA risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetta al committente, ma solo se questi dimostra l'effettivo versamento dell'imposta. Le modalità operative saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

L'introduzione del reverse charge negli appalti per la logistica rappresenta una misura incisiva nel contrasto all'evasione fiscale nel settore dei trasporti e della movimentazione merci. Tuttavia, la sua piena attuazione dipenderà dall'autorizzazione dell'Unione Europea e dalla capacità delle imprese di adattarsi a questo nuovo sistema contabile. È fondamentale che le aziende interessate si preparino adeguatamente, anche attraverso consulenze specializzate, per evitare errori nell'applicazione del regime e conseguenti sanzioni amministrative.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA